

P.U. n. 28/2023



**TRIBUNALE DI PALMI**

**Sezione Civile**

**Ufficio procedure concorsuali**

Il Giudice dott. Mario Cecchini ha emesso la seguente

**SENTENZA**

ai sensi dell'art. 70 CCII

- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17/10/2023;
- letto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi dell'art. 67 CCII, depositato in data 25/7/2023, da Gallo Francesco, nato a Taurianova il 29/01/1967 cf: GLLFNC71A29L063U e Sposato Domenica, nata a Taurianova il 14/11/1966 cf: SPSDNC66S54L063G, nonché la relazione dell'O.C.C. dott. Antonio Lucchetta del 20/7/2023;
- premesso il decreto reso in data 27/7/2023 con il quale ai sensi dell'art. 70 CCII è stata fissata l'udienza di comparizione del debitore ricorrente e dei creditori e contestualmente disposta la provvisoria sospensione del procedimento esecutivo immobiliare in corso in danno dei ricorrenti;
- rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art. 68 CCII nonché la relazione della fattibilità redatta dal dott. Lucchetta (professionista nominato per le funzioni dell'O.C.C.) cui deve farsi riferimento per la dettagliata esposizione del piano;
- ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Palmi in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti;
- considerato che il Piano presentato va valutato secondo la normativa applicabile ratione temporis e cioè il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII); ritenuto che i ricorrenti hanno fatto ricorso ad una procedura familiare e rivestono la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 2 lett. E);

considerato che non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 69 CCII;



- considerato che dalla documentazione in atti emerge lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti per come definito dall'art. comma 1 lett. a), b), e c) CCII;
- considerato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C. non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante;
- osservato che meritevoli di valutazione sono le ragioni del sovraindebitamento per come esposte e dettagliate nel piano ed in particolare i fatti sopravvenuti che hanno inciso sulla possibilità di onorare i debiti;

Considerato che la relazione dell'OCC:

- ha precisato le cause dell'indebitamento e valutato positivamente la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - ha indicato le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni;
  - ha valutato positivamente la solvibilità del consumatore e la possibilità di pagare le rate del piano presentato;
  - ha verificato l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  - ha valutato correttamente la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore più vantaggiosa, per i creditori ipotecari, rispetto all'eventuale alternativa liquidatoria (prezzo base d'asta dell'immobile a seguito dei ribassi euro 27.653,00 somma attribuita dal piano euro 62.726,06);
  - ha valutato positivamente la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza;
  - considerato che non sono state formulate osservazioni;
- ritenuto, dunque, che il piano può essere omologato ai sensi dell'art. 70 CCII

### **P.Q.M.**

visto l'art.70 CCII

### **OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data 25/7/2023, da Gallo Francesco, nato a Taurianova il 29/01/1967 cf: GLLFNC71A29L063U e Sposato Domenica, nata a Taurianova il 14/11/1966 cf: SPSDNC66S54L063G.

Dispone la revoca delle trattenute sullo stipendio nei confronti dei ricorrenti da parte di Findomestic e MB Credit Solution SpA, e la computazione delle somme ricevute dai creditori dopo il deposito del ricorso nel Piano.



Si autorizza la trascrizione della presente sentenza sull'immobile sito in Taurianova via  
Ciro Menotti foglio 55 p.lla 190 sub 3, 5 e 6.

Dispone a cura dell'OCC la pubblicazione entro 48 ore della presente sentenza sul sito  
web del Tribunale di Palmi e la comunicazione a ciascun creditore presso la residenza o  
la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento  
o per telefax o posta elettronica certificata.

Autorizza il debitore sotto la vigilanza dell'OCC ad ogni attività necessaria per  
l'esecuzione dei pagamenti proposti in conformità a quanto previsto dall'art. 71 CCII.

Dichiara chiusa la procedura

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti ed al professionista con  
funzioni di O.C.C.

Palmi, 19/2/2024

*Il Giudice*

*dott. Mario Cecchini*

